

### 1. Che cos'è EMIR?

Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (European Market Infrastructure Regulation, di seguito **EMIR**) introduce una serie di regole finalizzate a migliorare la trasparenza e ridurre i rischi relativi ai mercati dei derivati.

EMIR richiede che tutti i contratti in derivati vengano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni e che i contratti in derivati negoziati fuori borsa (**OTC**) vengano compensati a livello centrale. Il regolamento fissa inoltre un quadro giuridico per il miglioramento della sicurezza delle controparti centrali (**CCP**) e dei repertori di dati sulle negoziazioni (Trade Repository, **TR**). EMIR prevede altresì una serie di tecniche di attenuazione dei rischi miranti a rafforzare la stabilità dei mercati finanziari.

La pagina dedicata a EMIR sul sito Internet dell'Autorità europea dei mercati finanziari (European Securities and Markets Authority, **ESMA**), e in particolare il documento «Domande e risposte» pubblicato dall'ESMA (solo in inglese), costituiscono un'altra fonte informativa da consultare regolarmente. La normativa EMIR è stata adottata dal Parlamento europeo il 4 luglio 2012 ed è entrata direttamente in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione europea (UE) il 16 agosto 2012.

### 2. A chi si applica EMIR?

EMIR riguarda tutte le entità giuridiche registrate nello Spazio economico europeo (SEE) - comprese le società d'investimento personali, le fondazioni e i family office, nonché le strutture simili, con i trust che sono considerati come società se esercitano «attività economiche» (ad esempio transazioni riguardanti beni e/o servizi).

EMIR si applica alle controparti finanziarie (FC) e alle controparti non finanziarie (NFC) che stipulano contratti su strumenti derivati.

### 3. Come possiamo determinare la nostra classificazione EMIR? Siamo una «FC» o una «NFC»?

Secondo EMIR, ciascun partecipante è responsabile di determinare la propria classificazione. EMIR distingue tra «controparti finanziarie» («FC») e «controparti non finanziarie» («NFC»).

Le controparti finanziarie sono entità giuridiche che operano a titolo professionale sui mercati finanziari. Conformemente alla direttiva 2011/61/UE, le seguenti entità sono in particolare considerate come «FC» secondo EMIR: banche, imprese di assicurazione, intermediari in titoli, fondi pensione, società di gestione di fondi, fondi d'investimento alternativi, organismi d'investimento collettivo di capitale, veicoli d'investimento, fondazioni d'investimento, holding di un gruppo finanziario o assicurativo, ecc.

Un partecipante di mercato che non rientra nella classificazione di «FC» viene in linea di principio considerato come una «NFC».

#### 4. Cosa si intende per «FC+», «FC-», «NFC+» e «NFC-»?

**Il fatto di avere stipulato transazioni in derivati vi identifica come una «controparte».**

EMIR introduce due insiemi di controparti:

1. controparti finanziarie (FC), che comprendono le banche, i gestori degli investimenti, le compagnie di assicurazione o i broker assicurativi
2. controparti non finanziarie (NFC), che comprendono tutte le entità che non sono controparti finanziarie.

#### **EMIR identifica due tipi di NFC e due tipi di FC**

Tutti i tipi di NFC e di FC devono calcolare la posizione media aggregata di fine mese del loro gruppo in contratti derivati per i 12 mesi precedenti, con esclusione – per le NFC – delle transazioni in derivati eseguite per finalità di copertura dei rischi (i contratti derivati il cui contributo alla riduzione dei rischi direttamente collegati all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria della NFC può essere oggettivamente misurato) (la «Posizione»). È importante notare che il primo calcolo doveva essere effettuato entro il 17 giugno 2019 per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019, e ogni 12 mesi successivamente.

Le NFC e le FC devono confrontare la Posizione con le soglie di compensazione EMIR di seguito indicate per determinare se le superano in una qualsiasi classe di attività:

– derivati di credito	EUR 1 miliardo
– derivati azionari	EUR 1 miliardo
– derivati su tassi d'interesse	EUR 3 miliardi
– derivati su cambi	EUR 3 miliardi
– derivati su commodity e altri derivati	EUR 3 miliardi

Quando una NFC o una FC determina che la sua Posizione non supera alcuna delle soglie di compensazione previste per ciascuna classe di attività, essa viene classificata come controparte non finanziaria con soglie di operatività non rilevanti («NFC-») o come controparte finanziaria con soglie di operatività non rilevanti («FC-»).

Quando una NFC o una FC determina che la sua Posizione supera una delle soglie di compensazione o decide di non calcolare la sua posizione, essa viene classificata come controparte non finanziaria con soglie di operatività rilevanti («NFC+») o come controparte finanziaria con soglie di operatività rilevanti («FC+»).

Se una NFC+ è stata classificata come tale per la sua decisione di non calcolare la sua Posizione, essa è soggetta all'obbligo di compensazione rispetto a tutte le classi di attività indipendentemente dal fatto che la sua Posizione in una specifica classe di attività superi le soglie di compensazione.

Se una NFC+ determina che la sua Posizione supera la soglia di compensazione per una o più classi di attività, essa è soggetta unicamente agli obblighi di compensazione rispetto alla/alle classe/i di attività per la/le quale/i la sua Posizione ha superato la soglia di compensazione. Il superamento della soglia di compensazione per una classe di attività assoggetta comunque la NFC+ all'obbligo di collateralizzazione rispetto a tutte le classi di attività.

Una FC- è esonerata dall'obbligo di compensazione ma rimane soggetta agli obblighi di attenuazione del rischio, compresi i requisiti di margine. Una FC+ è soggetta agli obblighi di mitigazione del rischio (compresi i requisiti di margine) e all'obbligo di compensazione per tutti i contratti in derivati OTC riconducibili a una classe di derivati OTC per la quale l'obbligo di compensazione è applicabile (anche se la sua Posizione non supera la soglia di compensazione di ciascuna classe di attività).

## Settori applicabili alle controparti finanziarie

Settori applicabili alle controparti finanziarie (da valutare come se l'entità fosse registrata nell'UE):

- imprese di assicurazione vita autorizzate ai sensi della direttiva 2002/83/CE
- enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE
- imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE
- imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 73/239/CEE
- fondi d'investimento alternativo gestiti da un GEFIA autorizzato o registrato ai sensi della direttiva 2011/61/UE
- enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 6(a) della direttiva 2003/41/CE
- imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE
- OICVM e le relative società di gestione autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE

### 5. Tenuto conto della nostra classificazione EMIR, quali sono gli obblighi a nostro carico?

La classificazione EMIR determina gli obblighi cui sono soggetti i partecipanti.

	FC+	FC-	NFC+	NFC-
Conferma tempestiva	✓	✓	✓	✓
Riconciliazione dei portafogli	✓	✓	✓	✓
Risoluzione delle controversie	✓	✓	✓	✓
Compressione dei portafogli	✓	✓	✓	✓
Obbligo di segnalazione delle transazioni	✓	✓	✓	✓
Valutazione quotidiana delle posizioni, segnalazione delle valutazioni e delle garanzie	✓	✓	✓	
Obbligo di compensazione	✓		✓	
Requisiti di margine	✓	✓	✓	
Negoziazione organizzata tramite una piattaforma	✓	(✓)*	✓	

\* Comunicato ESMA in data 12 luglio 2019 relativamente all'attuazione del regolamento MiFIR riguardo all'obbligo di negoziazione degli strumenti derivati a seguito dell'entrata in vigore di EMIR Refit: si raccomanda alle autorità nazionali competenti di non controllare in via prioritaria, nell'ambito delle loro attività di sorveglianza, il rispetto dell'obbligo di negoziazione degli strumenti derivati da parte delle controparti esentate dall'obbligo di compensazione.

### 6. Quali sono gli obblighi imposti da EMIR?

#### 6.1 Obbligo di segnalazione - Cosa si intende per «segnalazione» EMIR?

La segnalazione è la procedura giornaliera tramite la quale i dati concernenti i prodotti derivati e le loro controparti vengono comunicati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. Un repertorio di dati sulle negoziazioni è un organismo costituito per gestire i dati in modo sicuro e confidenziale, secondo la normativa EMIR.

La segnalazione è finalizzata ad aumentare la trasparenza, mettendo a disposizione delle autorità di vigilanza le informazioni sui prodotti derivati fornite ai repertori di dati sulle negoziazioni. Queste ultime possono in tal modo ottenere una visione precisa del mercato dei derivati e dell'esposizione dei partecipanti al mercato, nell'ottica di contribuire alla regolamentazione prudenziale dei mercati finanziari.

#### Quali parti sono soggette all'obbligo di segnalazione?

Tutti i partecipanti al mercato dei derivati dell'UE (FC+, FC-, NFC+ e NFC-) sono soggetti all'obbligo di segnalazione previsto da EMIR, indipendentemente dal fatto che le loro transazioni in prodotti derivati siano state concluse con controparti dell'UE o con controparti di paesi terzi. I paesi terzi non sono soggetti all'obbligo di segnalazione contemplato da EMIR.

### *Quali derivati sono soggetti all'obbligo di segnalazione?*

Quando l'obbligo di segnalazione entrerà in vigore, i partecipanti al mercato dei derivati dell'UE dovranno assicurarsi che gli elementi di tutti i contratti derivati da loro stipulati (OTC ed ETD), nonché tutte le modifiche e le cessazioni dei contratti, siano segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuto dall'ESMA. La segnalazione dovrà essere effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo alla conclusione, alla modifica o la cessazione di tali contratti in derivati (t+1).

### *Quando devono essere segnalate le transazioni?*

EMIR è entrato in vigore il 16 agosto 2012, fissando una data di decorrenza differita per l'obbligo di segnalazione. La data di entrata in vigore effettiva dell'obbligo di segnalazione per tutte le categorie di prodotti derivati è stata il 12 febbraio 2014. La data entro la quale i derivati devono essere dichiarati dipende altresì dalla data di conclusione e di cessazione del contratto in derivati, come indicato nella seguente tabella:

<b>Data di conclusione del contratto in derivati</b>	<b>Data limite per la segnalazione</b>
A partire dal 12 febbraio 2014	t+1
A partire dal 16 agosto 2012 e in corso al 12 febbraio 2014	12 febbraio 2014
Prima del 16 agosto 2012 e in corso al 12 febbraio 2014	13 maggio 2014
Prima del 16 agosto 2012 e in corso al 16 agosto 2012, ma chiuso al 12 febbraio 2014	12 febbraio 2019
A partire dal 16 agosto 2012, ma chiuso al 12 febbraio 2014	12 febbraio 2019

Le FC+ e le NFC+ sono inoltre tenute a segnalare i dati relativi alla valutazione giornaliera al prezzo di mercato e i dati sul collaterale a partire dall'11 agosto 2014 (ovvero 180 giorni di calendario dopo la data di entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione).

### *6.2 Tecniche di attenuazione dei rischi - Che cosa significano?*

Le tecniche di attenuazione dei rischi si applicano ai derivati OTC che non vengono compensati tramite controparti centrali. Esse designano le procedure finalizzate a mitigare i rischi operativi, il che comporta i seguenti obblighi:

- *conferma tempestiva delle transazioni*
- *valutazione giornaliera dei contratti a prezzo di mercato*
- *esistenza di procedure di risoluzione delle controversie*
- *riconciliazione dei portafogli e considerazione della compressione dei portafogli*
- *scambio delle garanzie.*

### *6.3 Notifiche delle NFC - A quali obblighi di notifica sono soggette le NFC?*

Quando supera una delle soglie di compensazione, una NFC deve informarne l'ESMA e la propria autorità nazionale competente. Un gruppo con NFC registrate in diverse giurisdizioni dell'UE deve presentare una notifica individuale all'ESMA e tutte le NFC registrate in una giurisdizione specifica devono informare l'autorità nazionale competente di tale giurisdizione. Queste notifiche sono richieste anche se la NFC finisce con il superare la/le soglia/e di compensazione in vigore sulla base del criterio della posizione media mobile su 30 giorni lavorativi e diviene pertanto una NFC+. Nessuna notifica è richiesta per le NFC che diventano effettivamente NFC-.

Le NFC+ devono anche informare l'ESMA e la loro autorità nazionale competente quando la media mobile a 30 giorni delle loro posizioni nozionali in derivati OTC (ad eccezione delle posizioni per copertura dei rischi) non supera più la/le soglia/e di compensazione in vigore.

#### **6.4 Obbligo di compensazione - Cosa si intende per «compensazione» per i derivati OTC?**

Nel campo dei derivati OTC, la compensazione è il processo con il quale le due parti di un contratto in derivati OTC lo sostituiscono con due contratti separati con una controparte centrale (CCP), che prende in carico le posizioni di ciascuna delle parti secondo le modalità del contratto iniziale. Le due parti non hanno quindi più un contratto tra di loro, bensì con la CCP, che diviene pertanto la controparte di ciascuna di esse.

L'obbligo di compensazione si applica unicamente se il derivato OTC in questione appartiene a una categoria dichiarata come soggetta all'obbligo e il contratto è stipulato tra una qualsiasi delle combinazioni di FC+ e NFC+, a condizione che almeno una delle parti sia stabilita nell'UE. L'obbligo di compensazione non si applica se almeno una delle controparti è una NFC- (o una controparte estera terza che sarebbe una NFC- se fosse registrata nell'UE). Lo stesso vale per le FC- a seguito dell'introduzione di EMIR Refit.

In pratica, solo gli IRS su monete G4 e i CDS su indici (iTraxx) sono ad oggi soggetti all'obbligo di compensazione previsto da EMIR. Le autorità europee possono decidere di ampliare l'elenco dei derivati OTC soggetti a quest'obbligo.

Dall'entrata in vigore di EMIR Refit a giugno 2019 le FC- sono esentate dall'obbligo di compensazione.

#### **6.5 I partecipanti dei mercati devono ottenere un LEI per conformarsi all'obbligo di segnalazione secondo la normativa EMIR?**

EMIR impone ai partecipanti di mercato di ottenere ove possibile un Legal Entity Identifier (LEI) globale ai fini della segnalazione dei dati relativi alle controparti. Il Regulatory Oversight Committee (ROC) sta attualmente completando l'iniziativa LEI globale, che dovrebbe risultare in un certo numero di entità locali (Local Operating Unit) autorizzate all'emissione di LEI, con riconoscimento reciproco dal maggior numero possibile di giurisdizioni.

ESMA ha chiarito nelle sue «Domande e risposte» riguardo a EMIR che viene raccomandato di utilizzare un «pre-LEI» emesso da una «pre-Local Operating Unit» («pre-LOU») che figuri sul sito Internet LEIROC ai fini dell'identificazione delle controparti.

Si sottolinea che i partecipanti al mercato dei derivati che effettuano transazioni con controparti statunitensi probabilmente riceveranno anche da queste ultime la richiesta di ottenere un LEI nella misura in cui le stesse devono segnalare il LEI delle loro controparti.

## **7. Come si ottiene un LEI?**

Per ottenere un LEI, le entità possono registrarsi presso una Local Operating Unit (LOU) autorizzata a emettere LEI.

Un elenco delle LOU è disponibile all'indirizzo [www.leiroc.org](http://www.leiroc.org).

Taluni clienti possono essersi già registrati per ottenere un «CFTC Interim Compliant Identifier» (CICI), che viene utilizzato per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa Dodd-Frank statunitense. Il CICI può anche essere utilizzato come LEI ai fini di EMIR.

A titolo di esempio, il Gruppo Pictet si è registrato presso [www.gmeiutility.org](http://www.gmeiutility.org).

## 8. Conseguenze della non conformità a EMIR e del mancato rispetto dei termini relativi al LEI

Si ricorda che il fatto di non fornire un LEI alla Banca entro i termini stabiliti può avere conseguenze finanziarie per voi ed esporvi a sanzioni nel vostro paese di registrazione.

L'UE ha in particolare stabilito che il LEI è una informazione obbligatoria per tutti i clienti domiciliati in Europa che trattano derivati o altri titoli ammessi alla negoziazione in una borsa europea.

### Disclaimer

Il presente documento non è destinato alle persone fisiche o alle entità aventi cittadinanza o domicilio in un paese o in una giurisdizione in cui la sua distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con le norme di legge o regolamentari in vigore.

Le informazioni e i dati in esso contenuti sono forniti esclusivamente a titolo informativo e non costituiscono in nessun caso una offerta commerciale o una sollecitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti o servizi del Gruppo Pictet.

Questo messaggio, il cui contenuto è confidenziale, può essere letto o utilizzato solo dalla persona cui è indirizzato. Il Gruppo Pictet non si assume alcuna responsabilità per il suo utilizzo, la sua trasmissione o la sua elaborazione successiva. Qualsiasi forma di riproduzione, copia, divulgazione, modifica o pubblicazione del contenuto del presente messaggio è pertanto di responsabilità esclusiva del destinatario, a completo scarico del Gruppo Pictet. Il destinatario si impegna a rispettare le norme di legge e regolamentari applicabili nei paesi in cui potrebbe essere portato a utilizzare i dati riprodotti in questo documento.

Il presente documento, pubblicato dal Gruppo Pictet, e il suo contenuto possono essere citati, a condizione che venga indicata la fonte. Tutti i diritti riservati. Copyright 2020.

*\* Il Gruppo Pictet comprende le entità menzionate nel rapporto annuale pubblicato alla pagina [www.pictet.com/reports](http://www.pictet.com/reports).*